

INDICE

Documento di Programmazione Economico Finanziaria per gli anni 2007-2011 (aspetti di rilievo per la Autonomie territoriali)	Pag.	1
Introduzione	"	1
DPEF: CAPITOLO II. EVOLUZIONE DELL'ECONOMIA ITALIANA	"	1
La ricognizione sui conti pubblici nel 2006	"	1
Il quadro tendenziale di finanza pubblica: la spesa sanitaria	"	2
DPEF: CAPITOLO III. PROBLEMI STRUTTURALI E TENDENZE ...	"	2
Le componenti del bilancio: la spesa sanitaria	"	3
Le componenti del bilancio: altre spese	"	3
Le spese della finanza decentrata	"	4
Il Decentramento delle funzioni amministrative	"	5
Il Patto di stabilità interno	"	7
DPEF: CAPITOLO IV. STRATEGIA 2007 - 2011: CRESCITA, RISANAMENTO, EQUITÀ	"	7
Politiche per la crescita	"	7
Risanamento dei conti pubblici	"	11
Servizio sanitario nazionale	"	12
Governi locali e federalismo fiscale	"	15
Spesa per beni e servizi	"	18
Politiche per l'equità: la politica sociale	"	19
DPEF: CAPITOLO V. SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEL MEZZOGIORNO E POLITICA REGIONALE	"	20

Avvertenza

Il presente dossier riporta una selezione del Documento di Programmazione Economico Finanziaria per gli anni 2007-2011 (DPEF) nelle parti in cui il testo si riferisce esplicitamente alle autonomie territoriali ed alle loro questioni, corredandolo in nota di taluni elementi documentali ritenuti utili alla migliore comprensione del contenuto. Per una lettura organica è d'obbligo il rinvio al DPEF nel suo complesso, del quale sono indicate - pure in nota - le pagine contenenti i brani qui selezionati.

**Documento di Programmazione Economico Finanziaria
per gli anni 2007-2011**
(aspetti di rilievo per la Autonomie territoriali)

Introduzione

Nella lettera che introduce il Documento di Programmazione Economico Finanziaria per gli anni 2007-2011 (DPEF), il Governo - intendendo mantenere invariati gli impegni presi con l'Unione Europea per un rientro sotto il 3% del rapporto deficit/PIL già nel 2007 - presenta il testo come documento programmatico, senza entrare - così come d'altronde già avvenuto in passato - nell'articolazione specifica delle misure che saranno adottate nella Finanziaria: per individuare le forme di intervento più appropriate l'esecutivo intende interloquire a livello tecnico con le parti sociali, così come con gli enti territoriali per i prossimi due mesi¹.

Il Governo ritiene tuttavia che il DPEF già contenga chiari orientamenti verso sviluppo, risanamento ed equità. Nell'ottica del risanamento, poi, il Documento ribadisce - tra l'altro - l'intendimento - di puntare su una riduzione delle inefficienze dell'apparato delle amministrazioni pubbliche locali, nonché sulle tendenze strutturali della spesa pubblica nelle sue grandi componenti, inclusi servizio sanitario e finanza degli enti locali.

DPEF: CAPITOLO II. EVOLUZIONE DELL'ECONOMIA ITALIANA

La ricognizione sui conti pubblici nel 2006

Nel descrivere (cap. II.2) la Finanza pubblica nel 2006, il Governo ricorda di aver, all'atto dell'insediamento, effettuato una ricognizione sulla situazione dei conti pubblici nel 2006 ("*due diligence*"). L'aggiornamento dell'andamento tendenziale dei saldi di finanza pubblica ha comportato una (prima) revisione al rialzo del rapporto deficit/PIL al 4,1 per cento e al contempo ha evidenziato ulteriori fattori di criticità connessi sia al grado di efficacia che a quello di attuazione della manovra per il 2006. I rischi di efficacia, relativi a un minor realizzo delle misure rispetto agli effetti iscritti in bilancio, venivano assegnati in particolare alla pianificazione fiscale e al concordato di massa, nonché alla capacità di contenimento della spesa corrente degli Enti locali². L'impatto negativo era stimato ad un livello massimo pari allo 0,3

¹ DPEF, IV - V.

² DPEF, 26

per cento del PIL, come effetto netto di maggiori spese per 5,8 miliardi (sanità, patto di stabilità interno, personale e altre spese obbligatorie) e maggiori entrate per ulteriori 2,5 miliardi.

Il quadro tendenziale di finanza pubblica: la spesa sanitaria

La spesa sanitaria è oggetto dell'attenzione del Governo in più di un passo del DPEF. Si rinvia, in particolare, a quanto analiticamente illustrato nel paragrafo dedicato al *Servizio sanitario nazionale*.

Già stimando - nel cap. II.4 - il quadro tendenziale di finanza pubblica 2007 - 2001, il Documento³ rende noto che la spesa sanitaria, in questo contesto, è stata valutata sulla base di un tasso di crescita medio nel periodo 2007-2011 del 3,2 per cento, il cui valore risulta influenzato dalla circostanza che la voce redditi da lavoro dipendente, nel 2006, rispetto al 2005, ingloba circa 2 miliardi per arretrati contrattuali. Tale percentuale inoltre tiene conto di una dinamica della spesa per acquisti beni e servizi che si incrementa mediamente nel periodo del 5,6 per cento scontando un rallentamento a partire dal 2008 in linea con gli impegni sottoscritti nell'Intesa Stato-Regioni (marzo 2005)⁴. La previsione include risparmi in materia di personale derivanti dalla manovra finanziaria per il 2006 (circa lo 0,05 per cento di PIL annui) e di spesa farmaceutica da parte dell'AIFA (pari al solo 0,08 per cento di PIL rispetto ad una manovra dovuta di 0,12). L'incidenza sul PIL è prevista raggiungere a fine periodo il 6,9 per cento.

DPEF: CAPITOLO III. PROBLEMI STRUTTURALI E TENDENZE

Esaminando le radici profonde della finanza pubblica, attraverso la sua evoluzione dal 1992, il Governo affronta i tre fronti su cui intende agire in tema di politica economica: crescita, equilibrio, equità.

In tema di equilibrio, il documento si sofferma sugli squilibri della finanza pubblica (cap. III. 2), osservando - nell'ambito delle spese per prestazioni sociali - come queste abbiano assorbito quote crescenti della spesa corrente primaria (nel periodo 1992 - 2005), così come crescenti sono . nello stesso periodo - le quote di

³ DPEF, 35

⁴ Il 23 marzo 2005 con l'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Atto Rep. n. 2271, è stato sottoscritto il nuovo Patto di stabilità in materia sanitaria fra lo Stato e le Regioni, in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'intesa prevede che le Regioni, per accedere al finanziamento integrativo a carico dello Stato, adottino interventi di natura programmatica al fine della razionalizzazione della rete ospedaliera e della realizzazione delle azioni previste dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale per l'aggiornamento del personale sanitario e contestualmente implementino i sistemi di controllo della spesa, ottemperando agli obblighi di debito informativo nei confronti del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). Non è possibile in questa sede ripercorrere i recenti andamenti della spesa sanitaria regionale, le cui vicende sono all'origine del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, recante - tra l'altro - disposizioni urgenti in materia di IRAP.

quella spesa espressa in termini percentuali di PIL. Per la componente "spesa sanitaria", tuttavia il documento evidenzia un andamento composito, con una prima parte di tendenza riduttiva (fino al 1998) ed una, successiva, espansiva.

Le componenti del bilancio: la spesa sanitaria

Per un controllo più efficace della spesa sanitaria (esclusa dalla disciplina del "Patto di stabilità interno"⁵), sono stati posti in essere - ricorda il Governo⁶ - una molteplicità d'interventi. Questi includevano gli Accordi Stato-Regioni (negli anni 2000, 2001 e 2005), finalizzati alla definizione delle responsabilità dei diversi livelli di Governo, e provvedimenti normativi concernenti misure di contenimento della spesa. Questi ultimi si sono incentrati sull'apposizione di tetti alla spesa farmaceutica, sulla revisione delle modalità di rimborso del prezzo dei farmaci, sui limiti alla prescrizione e alla riduzione del prezzo dei farmaci, sulla ristrutturazione del prontuario terapeutico e sulla rimodulazione della compartecipazione alla spesa a carico dei privati, sulla definizione degli standard dei posti letto e tasso di ospedalizzazione. Includevano inoltre la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (parametri cui le Regioni devono uniformare le prestazioni erogabili tramite il SSN), l'istituzione dell'Agenzia per il farmaco, l'attivazione della Carta sanitaria, l'introduzione dell'istituto del "commissariamento ad acta".

Le componenti del bilancio: altre spese

In tema di spesa per il personale, il documento riporta⁷ i risultati di una mappatura effettuata di recente dalla Ragioneria Generale dello Stato sul pubblico impiego⁸, che evidenzia che circa il 95 per cento è a tempo indeterminato e che le quote più elevate si rilevano nei comparti della Scuola, della Sanità, delle Regioni e Autonomie locali. Negli anni più recenti, il personale con contratto di lavoro flessibile risulta in crescita (+14,6 per cento nel triennio), in particolare nei comparti Sanità, Regioni e Autonomie locali e Ministeri.

⁵ Sul "Patto" *cf. infra*.

⁶ DPEF, 71

⁷ DPEF, 73

⁸ La Ragioneria Generale dello Stato pubblica (23 maggio 2006) sul sito www.contoannuale.tesoro.it (o www.rgs.mef.gov.it) i risultati della rilevazione statistica "Conto Annuale" relativi all'anno 2004 che raccoglie i dati sulla consistenza e i costi del personale della Pubblica Amministrazione e costituisce fonte ufficiale di informazioni per le decisioni in materia di pubblico impiego da assumere nelle sedi istituzionali

Le spese della finanza decentrata

Nel capitolo relativo alla "finanza decentrata"⁹ il Documento si sofferma in modo ampio sulla dimensione e sull'incidenza dei flussi di entrata e di spesa degli enti decentrati negli ultimi anni, osservando come esse si siano accresciute anche a causa del progressivo trasferimento di funzioni e competenze amministrative a livello locale.

La quota delle uscite delle Amministrazioni Locali in rapporto al PIL è cresciuta dal 12,2 per cento del 1980 al 14,8 per cento del 2004.

In particolare, le uscite hanno mostrato un andamento decrescente fino al 1995, mantenendosi intorno a un livello medio di incidenza del 25 per cento rispetto alla spesa complessiva, e successivamente crescente dal 1996 fino al 2004, in coincidenza con i primi interventi normativi di decentramento delle funzioni amministrative. Attualmente la spesa decentrata ammonta a circa il 30 per cento della spesa totale della pubblica amministrazione. Di questo 30 per cento, il 44 per cento è costituito dalla spesa sanitaria (gestita quasi per intero dalle Regioni), il 16 dagli affari economici, il 10 dall'istruzione e il 5,4 dalle abitazioni e l'assetto del territorio. Nel periodo 1990-2004, sul versante delle entrate si è riscontrata una evoluzione in rapporto al PIL analoga a quella delle uscite, in flessione fino al 1995 e in successiva ripresa dal 1996 al 2004, raggiungendo livelli più alti rispetto al 1990. La quota di entrate proprie delle Amministrazioni locali ha evidenziato una crescita costante fino a risultare più che raddoppiata alla fine del periodo (da meno del 4 per cento del 1990 a oltre l'8 per cento del 2004). Su tale andamento hanno influito l'introduzione di tributi propri (l'istituzione dell'ICI nel 1993 e dell'IRAP nel 1997) e l'assegnazione agli enti decentrati di interi tributi (tasse automobilistiche affidate completamente alle Regioni), di quote di tributi nazionali (addizionali regionali e comunali all'IRPEF) e altri tributi minori, determinando nel complesso una significativa crescita della pressione fiscale a livello decentrato.

L'accrescersi dell'impatto economico-finanziario delle Amministrazioni Locali ha reso necessario un maggiore coordinamento fra livelli amministrativi centrali e periferici per rendere la dinamica dei flussi finanziari degli enti territoriali coerente con l'andamento dei saldi di finanza pubblica e con il rispetto degli obblighi di convergenza concordati in sede comunitaria.

In tale contesto, è nato nel 1999 il Patto di Stabilità Interno¹⁰ che prevede l'imposizione di tetti alla crescita del disavanzo e/o di talune tipologie di spese a carico delle amministrazioni locali e, nel contempo, dispone un sistema di incentivi e sanzioni nei confronti dei destinatari in relazione al raggiungimento o al mancato conseguimento degli obiettivi concordati.

L'applicazione del Patto non ha finora raggiunto - secondo il DPEF - gli esiti sperati a causa della difficile conciliazione delle esigenze di una pluralità di livelli di governo che chiedono una crescente autonomia. Inoltre, l'imposizione di tetti alla spesa in termini di crescita percentuale anziché di limiti sui saldi come

⁹ DPEF, 75 - 79

¹⁰ Sul "Patto" *cfr. infra*.

originariamente previsto, ha ridotto i margini di flessibilità a disposizione degli enti territoriali nella gestione del bilancio. L'analisi della dinamica della finanza decentrata risente della discrepanza nelle rilevazioni contabili attualmente adottate ai diversi livelli territoriali di governo che impedisce comparazioni spaziali e temporali dotate di significatività.

Gli schemi di contabilità in uso presso gli enti territoriali rappresentano un miglioramento rispetto alla situazione preesistente all'entrata in vigore del decreto legislativo 77/1995¹¹ (che ha introdotto una articolazione più razionale del conto economico e l'esposizione delle spese sostenute per centro di costo), ma le classificazioni impiegate risultano ancora fra loro discordanti e non immediatamente convertibili in quelle adottate a livello nazionale. Ai fini di una rilevazione attendibile delle tendenze in atto nella finanza decentrata e di un adeguato monitoraggio dei flussi contabili delle Amministrazioni Locali si rende quindi necessaria una maggiore armonizzazione contabile¹².

Il decentramento delle funzioni amministrative

Il Documento dedica specifica attenzione al "decentramento delle funzioni amministrative"¹³, ricordando come - a partire dagli anni '90 - il processo di trasferimento di funzioni e competenze amministrative dallo Stato a Regioni ed enti locali ha conosciuto una accelerazione in coincidenza con il riconoscimento di un grado crescente di autonomia e responsabilizzazione alle Amministrazioni Locali.

La legge 59/1997 ha costituito il primo passo verso l'attuazione di un concreto decentramento amministrativo, disponendo una serie di deleghe legislative per il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali. Con il decreto legislativo 112/1998 è stata affermata la regola generale dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale e dell'intervento dello Stato in via residuale. Con tale intervento normativo sono state devolute agli enti territoriali le competenze amministrative nei seguenti settori: sviluppo economico e attività produttive (artigianato, industria, energia, miniere e risorse geotermiche, fiere, mercati e commercio, turismo, agricoltura e pesca), territorio, ambiente e infrastrutture (territorio e urbanistica, edilizia residenziale pubblica, tutela paesaggistica e ambientale, inquinamento, risorse idriche, opere pubbliche, viabilità, trasporti, protezione civile), servizi alla persona e alla comunità (tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, mercato del lavoro, attività culturali e sportive), polizia amministrativa regionale e locale.

¹¹ D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".

¹² Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2006 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 170 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131", che contiene numerose disposizioni in tema di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali.

¹³ DPEF, 76-77.

La legge costituzionale del 2001 di riforma del titolo V della Costituzione ha confermato il quadro delle competenze e delle funzioni attribuite agli enti decentrati, rafforzandone l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria. Nello specifico il nuovo art. 118 della Costituzione ha disposto che gli enti locali siano titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. Di pari passo con la crescita delle competenze amministrative è stata attribuita agli enti territoriali una maggiore autonomia in campo finanziario e tributario. Il decreto legislativo 56/2000 ha introdotto le prime disposizioni in materia di federalismo fiscale, prevedendo una serie di misure volte a delineare un nuovo sistema di finanziamento delle Regioni a Statuto ordinario articolato non più su trasferimenti statali, ma su tributi propri e compartecipazione ai tributi erariali, innanzitutto tramite l'attribuzione di una quota di gettito IVA imputabile direttamente al territorio regionale.

Il nuovo art. 119 della Costituzione ha raccolto tale impostazione riconoscendo a regioni ed enti locali autonomia finanziaria in materia di entrate e di spese. Le fonti di finanziamento previste dal testo costituzionale comprendono: tributi ed entrate proprie, compartecipazioni al gettito di tributi erariali, un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, risorse aggiuntive per promuovere lo sviluppo economico e la coesione e la solidarietà sociale. Attualmente il sistema tributario regionale si compone principalmente delle seguenti voci: IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), addizionale regionale all'IRPEF, compartecipazione all'IVA, oltre a una serie di tributi minori (compartecipazione all'accisa sulla benzina, tassa per il diritto allo studio universitario, tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi e assimilati, imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).

Sul versante delle spese, la quota largamente prevalente è costituita dai trasferimenti (pari nel 2005 all'89,1 per cento del totale), all'interno dei quali il peso più rilevante è occupato dai trasferimenti alla sanità, pari nel 2005 al 79,9 per cento del totale dei trasferimenti.

Per quanto riguarda gli enti locali, l'art. 149 del decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico degli Enti locali) ha elencato le risorse finanziarie di province e comuni: imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, trasferimenti erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, altre entrate proprie anche patrimoniali, risorse per investimenti. Attualmente il sistema tributario comunale si compone principalmente dei seguenti tributi: I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), addizionale IRPEF, trasferimenti erariali e regionali, T.A.R.S.U. (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), T.O.S.A.P. (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).

Il sistema tributario provinciale si articola principalmente sull'IPT (imposta provinciale di trascrizione), sui trasferimenti erariali e regionali e sull'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, oltre a una serie di tributi minori.

Sul versante delle spese degli enti locali, la quota prevalente è costituita dai consumi intermedi (pari nel 2005 al 45,3 per cento del totale), seguita dai redditi da lavoro dipendente (pari nel 2005 al 33,9 per cento) e dai trasferimenti (pari nel 2005 al 12,3 per cento), all'interno dei quali il peso più rilevante è occupato dai trasferimenti alle famiglie.

Il Patto di stabilità interno

Anche il "Patto di stabilità interno" è oggetto di attenzione specifica nel DPEF¹⁴ : al riguardo, il Documento ricorda che il Patto di Stabilità Interno (PSI) è un meccanismo introdotto con la Legge Finanziaria 1999 che si propone di contemperare la crescente autonomia finanziaria degli enti territoriali con il rispetto dei vincoli di bilancio concordati in sede europea. L'art. 28 della legge n. 448 del 1998 (Finanziaria 1999) ha stabilito infatti che le regioni, le province autonome, le province, e i comuni e le comunità montane concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, assunti dall'Italia con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a diminuire progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo.

Il Patto, sottoposto a revisione annuale in sede di Legge Finanziaria, nel corso del tempo ha conosciuto adattamenti per quanto riguarda la tipologia delle amministrazioni interessate, la definizione degli obiettivi da raggiungere e la struttura degli incentivi e delle sanzioni. Nel primo triennio di applicazione 1999-2001 il PSI ha prescritto gli obiettivi da raggiungere (vale a dire il miglioramento del saldo finanziario e la riduzione del rapporto debito/PIL) senza fornire indicazioni sulle modalità o sugli strumenti per il conseguimento dei risultati.

La Finanziaria 2002 ha ridotto la flessibilità del Patto introducendo l'imposizione di un tetto alle spese correnti in aggiunta al vincolo del saldo di bilancio. La Finanziaria 2003 ha introdotto aspetti innovativi consistenti principalmente nella previsione di forme di controllo statale ad opera del Ministero dell'Economia e della Corte dei Conti per la verifica del conseguimento degli obiettivi, nell'ampliamento dei compiti degli organi di controllo interno (collegio dei revisori dei conti) e nel rafforzamento del sistema di monitoraggio e del sistema sanzionatorio a carico degli enti inadempienti. La Finanziaria 2005 ha introdotto due novità rilevanti: il criterio del controllo della dinamica della spesa anziché del saldo finanziario, e l'inclusione della spesa in conto capitale nella definizione della spesa complessiva. La Finanziaria 2006 ha introdotto ulteriori novità in quanto ha previsto come criterio un tetto alla crescita della spesa di tutte le amministrazioni, compresa la spesa in conto capitale, sulla base della spesa storica di ogni singolo ente. Per il triennio 2006-2008 è stata inoltre prevista una diversificazione dei vincoli a seconda che si tratti di spese correnti o spese in conto capitale.

DPEF: CAPITOLO IV. STRATEGIA 2007 - 2011: CRESCITA, RISANAMENTO, EQUITÀ

Politiche per la crescita

Nel capitolo IV (Strategia 2007 - 2011: crescita, risanamento, equità) il Governo traccia - in particolare per quanto riguarda le politiche della crescita - le linee della

¹⁴ DPEF, 78

propria azione a sostegno della competitività e della produttività: contesto, innovazione e ricerca, fiscalità.

La seconda linea d'azione (innovazione) del Governo¹⁵ - informa il DPEF - sarà finalizzata a sostenere la riqualificazione del sistema produttivo in termini di miglioramento degli assetti organizzativi, diffusione delle nuove tecnologie e accelerazione del processo di internazionalizzazione. Il nuovo modello di politica industriale vedrà il coinvolgimento sia del Governo centrale che delle Regioni, e sarà articolato per obiettivi e agirà secondo modalità di progetto. In questo quadro sarà possibile ricercare la complementarietà tra l'azione delle diverse amministrazioni pubbliche centrali e territoriali e far avanzare, analogamente alle esperienze più avanzate degli altri paesi europei, il metodo della partnership pubblico-privato.

Nell'interrogarsi, in questo contesto, sulle ragioni che militano a favore di un intervento di promozione della concorrenza, il Documento intende rivolgere un'attenzione primaria tra l'altro ai **servizi pubblici locali**¹⁶, e ritiene - a proposito delle responsabilità stesse della politica economica al riguardo - che a monte del processo di azione promozionale sarà inoltre essenziale eliminare distorsioni che impediscono il pieno operare della **concorrenza**¹⁷ e che coinvolgono vari livelli istituzionali: lo Stato, con competenze frammentate tra diverse amministrazioni; le Regioni, che oggi esercitano funzioni di regolamentazione in molti comparti economici.

In **materia di politica energetica**, il Governo manifesta - tra l'altro - il proprio intendimento di adottare, in un confronto con le Regioni¹⁸, e proporre al Parlamento nuovi principi generali e strumenti per promuovere la concorrenza nella distribuzione dei carburanti.

In **materia ambientale**, quindi, l'azione del Governo si articolerà lungo cinque direttrici, la prima delle quali consiste nell'affermare la Valutazione ambientale Strategica¹⁹ (Direttive 2001/42 CEE²⁰) che si applica a piani e programmi - elaborati e/o adottati a livello non solo nazionale, ma anche regionale o locale - che possono avere effetti significativi sull'ambiente, compresi quelli cofinanziati dall'U.E.

¹⁵ DPEF, 95

¹⁶ DPEF, 97. Il Governo ha recentemente presentato in Senato il ddl A.S. 772 " Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali".

¹⁷ DPEF, 99

¹⁸ DPEF, 108

¹⁹ DPEF, 108

²⁰ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

La seconda direttrice è relativa alla gestione delle acque. Al riguardo, il DPEF ritiene che il problema della difesa del suolo vada affrontato anche sul piano del coordinamento istituzionale e su quello della condivisione delle strategie individuate. Data l'esiguità dei fondi disponibili il Documento ritiene indispensabile coinvolgere²¹ in termini di partecipazione finanziaria su progetti comuni e condivisi Regioni, Enti locali e privati. In relazione alla gestione dell'acqua, va riaffermata la corretta e piena applicazione della Direttiva 2000/60²² che chiede una visione integrale dei bacini idrografici e della risorsa idrica e lega le problematiche di difesa del suolo con obiettivi di tutela della qualità delle acque. Le azioni e gli interventi in difesa del suolo e per una corretta gestione delle acque dovranno essere funzionali a combattere il processo di desertificazione in atto nelle regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania; gli interventi dovranno essere coerenti a quanto previsto nella Convenzione Internazionale sulla Desertificazione, sottoscritta dal nostro Paese, e pertanto inseriti anche in una strategia internazionale che rafforzi il ruolo dell'Italia in questo ambito.

Dopo un accenno al terzo tema (tutela della natura) il DPEF si sofferma sulla quarta direttrice, relativa alle bonifiche ed ai rifiuti. In questo tema - si rileva - occorre garantire l'effettivo ripristino ambientale dei luoghi (i siti di interesse nazionale da sottoporre a bonifica sono 54). In tema di gestione dei rifiuti occorre rafforzare gli interventi tesi ad incrementare la raccolta differenziata e a contenere la produzione e la pericolosità dei rifiuti stessi. Il Governo assume l'impegno di superare l'attuale fase di commissariamento nazionale che grava su cinque regioni²³ con l'obiettivo di ricondurre la gestione del ciclo dei rifiuti nell'ambito ordinario della normalità.

Il DPEF - dopo aver evidenziato come la cultura contribuisca in modo decisivo anche alla riconoscibilità internazionale delle produzioni dell'Italia - richiama la delega al **turismo** affidata al Vice Presidente del Consiglio e Ministro per i Beni e le attività Culturali, il DPEF ritiene necessario anche perseguire un più efficace raccordo con le Regioni²⁴ anche per evitare inefficienze, sprechi, sovrapposizioni; la competenza statale in materia di turismo deve essere rispettosa delle prerogative regionali ed in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale²⁵, che ha

²¹ DPEF, 105

²² Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

²³ DPEF, 105

²⁴ DPEF 112

²⁵ Con la recente sentenza n. 214/2006 - resa sulla c.d. "legge sulla competitività" - la Corte ha tra l'altro dichiarato incostituzionale il Comitato nazionale per il turismo ("Cabina di regia") che ha «compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali». Il turismo è materia di competenza legislativa residuale, circostanza che non esclude la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni legislative al livello centrale e di regolarne l'esercizio (sentenze n. 242 del 2005 e n. 6 del 2004). La norma disattende almeno due delle condizioni che debbono sussistere affinché la potestà legislativa statale sia

chiarito gli ambiti di competenza, inclusa l'ineludibile responsabilità dello Stato. Inoltre, si sottolinea come la promozione del "Marchio Italia" debba rappresentare occasione, anche per le Regioni²⁶, per accrescere gli interessi del territorio. Il turismo in Italia deve costituire una componente significativa del ritorno alla crescita economica e della sua stabilità; ha però bisogno di essere sostenuto, dal punto di vista culturale ed economico, da una maggiore e più diffusa consapevolezza della sua importanza, quale fattore produttivo, di competitività e di attrattività del sistema Paese.

In tema di organizzazione delle **Pubbliche Amministrazioni**, il Governo ritiene una priorità la drastica riduzione degli oneri burocratici per le imprese e i cittadini, da realizzare con la cooperazione fra Stato, Regioni e autonomie e la concertazione delle parti sociali²⁷. Verrà definito un programma pluriennale per la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici per le imprese e cittadini, con l'obiettivo di portare i tempi e i costi degli adempimenti burocratici delle imprese ai migliori livelli europei e OCSE, in coerenza con quanto previsto dalla revisione della strategia di Lisbona²⁸ e in particolare dalle linee di azione già indicate nel Piano Nazionale di Riforma²⁹ e quelle condivise nell'ambito dell'Iniziativa 2010.

legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall'art. 117 Cost. In primo luogo, l'intervento legislativo statale non può essere considerato proporzionato perché il legislatore ha attratto, in capo al Comitato, un generale attività di coordinamento delle complessive politiche di indirizzo di tutto il settore turistico. In secondo luogo, non è stata prevista alcuna forma di intesa con le Regioni, né la composizione del Comitato vale a colmare tale lacuna.

²⁶ DPEF, 112

²⁷ DPEF, 114.

²⁸ Il 23 e 24 marzo del 2000, il Consiglio europeo ha tenuto a Lisbona (da cui l'appellativo Strategia di Lisbona) una sessione straordinaria dedicata ai temi economici e sociali dell'Unione Europea. In tale occasione, i Capi di Stato e di governo dell'Unione hanno convenuto di fare, entro il 2010, dell'Europa: "l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale". È nel perseguimento di tale obiettivo che sono state avviate una serie di ambiziose riforme, il cui status viene periodicamente valutato in occasione dei Consigli europei di primavera.

²⁹ A cinque anni dall'avvio della strategia di Lisbona, il Consiglio europeo, nel rilevare che gli obiettivi che si era fissato sono stati raggiunti solo in parte, ha rilanciato la Strategia, individuando nella crescita e nell'occupazione, i principali obiettivi da perseguire, al fine di: rendere l'Europa uno spazio che attragga investimenti e capitale umano; favorire la realizzazione di una società basata sulla conoscenza e l'innovazione tecnologica ed, infine, favorire la piena occupazione attraverso la valorizzazione del capitale umano, l'educazione e la formazione professionale. È in tale contesto che gli Stati membri sono chiamati ad adottare, entro il 15 ottobre 2005, il primo Piano Nazionale di Riforma. La Commissione presenterà, altresì, un "Programma comunitario di Lisbona", che indicherà una serie di azioni da intraprendere a livello comunitario a servizio della crescita e dell'occupazione. Il Consiglio europeo ha provveduto a delineare, sulla base del documento messo a punto dalla Commissione, le 24 *Integrated Guidelines* per la crescita e l'occupazione, sulla cui base gli Stati membri provvederanno ad elaborare i rispettivi Piani di riforma nazionale. Le Linee guida sono state articolate, sulla di un approccio integrato (da cui la denominazione di Linee guida integrate), in tre principali aree di intervento: macroeconomico, microeconomico ed occupazionale. In Italia il Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2005 ha approvato il Piano nazionale di riforma, predisposto in adempimento

Risanamento dei conti pubblici

Come già ricordato, il capitolo IV del DEPF illustra la Strategia 2007 - 2001 e la articola in: crescita, risanamento, equità.

A proposito del risanamento dei conti pubblici il Governo - trattando delle **funzioni dello Stato** - ha occasione di osservare³⁰ come un progetto di riorganizzazione delle funzioni e degli apparati amministrativi pubblici possa costituire il mezzo per migliorare l'esercizio delle funzioni, avvicinare lo Stato ai cittadini e alle imprese e per realizzare importanti economie di risorse. Un progetto in tal senso - sottolinea il Documento - deve essere concepito assumendo come elemento centrale l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione³¹. Tale assunzione significa riprendere il filo del trasferimento ordinato di funzioni amministrative ai Comuni, nonché alle Province, alle Città metropolitane e alle regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Il DPEF esemplifica con il **problema della giustizia** in Italia come vi siano questioni in larga misura legate alla soluzione di nessi organizzativi e gestionali. In tale ambito, l'utilizzo efficiente delle risorse é ritenuta la chiave di volta di un processo che va svolto sia attraverso la revisione degli assetti organizzativi degli apparati centrali e periferici del Ministero ed il coordinamento delle sedi giudiziarie

dell'invito, rivolto ai Paesi membri dal Consiglio europeo di Bruxelles del 2 marzo 2005, a definire una strategia nazionale di realizzazione degli obiettivi posti dalla Agenda di Lisbona.

Rinviano alla esposizione particolareggiata contenuta nella prima parte della Relazione, è opportuno in questa sede sottolineare alcuni aspetti di carattere più politico. Il Piano italiano propone essenzialmente due gruppi di iniziative:

- investimenti nelle infrastrutture, nella ricerca e nell'innovazione, nell'istruzione e nella formazione;
- modifiche del quadro legislativo e regolamentare volte alla creazione di un sistema più aperto e competitivo, con particolare riferimento al settore dei servizi. Estratto da <http://www.politichecomunitarie.it/DefaultDesktop.aspx?page=149>.

³⁰ DPEF, 123 - 124

³¹ L' articolo 118 della Costituzione recita

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

sia attraverso intese e accordi con gli enti territoriali e con le Regioni³², che valorizzino la sinergia tra risorse statali e risorse espresse dal territorio.

Nel contesto del risanamento dei conti pubblici il Governo affronta ampiamente i temi della spesa previdenziale e della spesa sanitaria.

Per quanto concerne la prima, nel riquadro dedicato alla "previdenza complementare", in particolare per i dipendenti della pubblica amministrazione, il Governo si dice impegnato a rimuovere gli specifici ostacoli che hanno finora tardato la costituzione dei fondi pensione in comparti, come quello dei Ministeri e degli Enti pubblici non economici, nonché quello delle regioni³³, Enti locali e sanità, che hanno già sottoscritto o sono in condizione di sottoscrivere in tempi brevi le fonti istitutive.

Servizio sanitario nazionale

Un ampio paragrafo è dedicato al tema del Sistema sanitario nazionale³⁴.

Tra il 2000 e il 2005 la spesa sanitaria delle Amministrazioni Pubbliche è cresciuta in termini reali a un tasso medio annuo di circa il 4 per cento. L'incidenza sul PIL è aumentata dal 5,7 per cento al 6,7 per cento. Hanno concorso a tali andamenti la spesa per dipendenti, gli acquisti di beni e servizi e la spesa per prestazioni acquistate direttamente sul mercato.

La dinamica della spesa sanitaria è determinata da due fattori di fondo: l'invecchiamento della popolazione e il progresso della medicina, che genera migliori cure ma anche un continuo aumento dei costi. Il sistema sanitario italiano si colloca in una posizione di assoluto rispetto nelle graduatorie internazionali circa la tutela della salute della popolazione e la qualità complessiva delle prestazioni.

Il DPEF elenca tre seri elementi di criticità:

- l'inappropriatezza di alcune prestazioni, come l'utilizzo improprio dei ricoveri ospedalieri e dei pronto soccorso dovuto all'organizzazione ancora prevalentemente burocratica della medicina di base e alla carenza di servizi di assistenza domiciliare integrata;
- le lunghe liste di attesa; l'esorbitante livello di spesa farmaceutica per abitante di alcune Regioni;

³² DPEF, 124

³³ DPEF, 128

³⁴ DPEF, 129 -132

- l'insufficiente qualità dei servizi sanitari in alcune Regioni, che ne spinge i cittadini a rivolgersi alle strutture di altre Regioni per usufruire di cure adeguate.

Proprio la distribuzione dei disavanzi fra le diverse Regioni mostra che vi sono margini di miglioramento nell'efficienza e nell'appropriatezza dell'erogazione delle prestazioni sanitarie. È dunque possibile mantenere e all'occorrenza rafforzare i livelli di assistenza sanitaria e allo stesso tempo ricondurre la dinamica di tale voce di spesa nell'ambito dei vincoli della finanza pubblica. Anzi, proprio la massimizzazione dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse è condizione essenziale affinché la sanità possa svolgere pienamente il suo ruolo sociale ed economico – la spesa sanitaria è una forma essenziale di investimento nel capitale umano.

Il Governo ricorda di aver avviato, in giugno, insieme con le Regioni, l'elaborazione di un Nuovo Patto per il sistema sanitario. Nelle sue linee generali esso si configura nei termini seguenti:

- **Certezza delle risorse:** il Governo si impegna a definire le risorse destinate al Servizio sanitario su un arco pluriennale – inizialmente per il triennio 2007-2009 – in modo da rendere possibile alle Regioni una programmazione di medio periodo delle azioni necessarie a correggere le inapproprietezze e a riassorbire le inefficienze che minano il controllo della spesa e l'efficacia dei servizi ai cittadini;
- **Autonomia e inderogabile responsabilità delle regioni:** le regioni opereranno in un regime di piena autonomia e inderogabile responsabilità di bilancio: se una Regione ottiene economie maggiori di quelle programmate, potrà utilizzare a sua discrezione le risorse così liberate, a condizione che i Livelli essenziali di assistenza (LEA) siano comunque garantiti; se non ottiene i guadagni di efficienza programmati dovrà finanziare le spese eccedenti con risorse proprie, anche mediante la conferma degli strumenti di automatismo fiscale;
- **Rientro entro il 2009:** per le Regioni che presentano forti disavanzi viene stanziato, per gli esercizi dal 2007 al 2009, un fondo straordinario, di dimensione decrescente nel tempo, che, insieme con misure rafforzate di affiancamento, accompagna la manovra delle entrate proprie regionali con un finanziamento, strettamente condizionato, che sostenga un percorso di rientro in grado di portare entro il 2009, grazie soprattutto a una più efficiente gestione, all'azzeramento di tali disavanzi.

L'ammontare di risorse complessivamente messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009 - sottolinea il Documento - dovrà

essere tale che anche il settore sanitario contribuisca a ridurre la spesa tendenziale rispetto al PIL.

E' convinzione del governo che questa esigenza sia compatibile con il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)³⁵. Si interromperà così la spirale di aumento della spesa registrata in questi anni, garantendo peraltro al sistema le risorse necessarie a un suo più adeguato funzionamento. Il fine di migliorare l'appropriatezza delle prestazioni e garantire sia la loro universalità sia l'esigenza che esse siano fruite dalle persone in effettiva necessità suggerisce di non escludere forme di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini anche nelle Regioni che non hanno ancora adottato forme di responsabilizzazione individuale nei consumi sanitari.

Verrà rafforzato il sistema di monitoraggio circa l'erogazione effettiva dei LEA e le azioni per il miglioramento della qualità dei servizi e la riduzione dei loro costi. A questo scopo, verrà proseguita l'azione diretta ad assicurare principi contabili omogenei a livello nazionale.

Verrà potenziato l'insieme di indicatori concordato con le Regioni per sorvegliare la realizzazione degli indirizzi programmatici circa l'uso delle risorse, la qualità dell'output e la capacità organizzativa. Il livello centrale (sia ministeriale che del coordinamento interregionale) svolgerà così non solo una funzione di verifica ma anche di supporto, servizio ed affiancamento per le Regioni.

Entro il finanziamento definito dal Nuovo Patto, occorrerà liberare risorse per sostenere l'attività di ricerca e innovazione e attivare strumenti per il sostegno degli investimenti da parte delle strutture sanitarie nel campo delle nuove tecnologie.

Con riferimento al riequilibrio della dotazione di apparecchiature nelle Regioni che presentano più gravi carenze, si potrà prevedere la rifinalizzazione, per le

³⁵ I Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in compartecipazione, grazie alle risorse raccolte attraverso il sistema fiscale. Il 23 febbraio è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 29 novembre 2001, in seguito modificato) che definisce i Livelli essenziali di assistenza (LEA), vale a dire le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. I LEA sono organizzati in tre grandi Aree: - l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli (tutela dagli effetti dell'inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale);

- l'assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all'assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, SERT, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per i disabili, ecc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche);

- l'assistenza ospedaliera, in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione, e così via.

(www.ministerosalute.it/programmazione/lea/lea.jsp)

somme non utilizzate, del Fondo nazionale per il co-finanziamento degli investimenti in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988³⁶.

Il miglioramento delle prestazioni richiede un significativo rafforzamento dell'attività di prevenzione, la riorganizzazione e il potenziamento della medicina di base, lo sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria. Per la medicina di base, si pongono almeno due problemi urgenti: mettere in rete i medici di base utilizzando la rete informativa in via di realizzazione mediante l'uso della tessera sanitaria, in modo da riportare sotto controllo la spesa farmaceutica; riorganizzare la medicina di base in studi medici associati, da dotare di attrezzature diagnostiche e a cui affidare una intensa azione di assistenza domiciliare, notturna e festiva, che consenta di decongestionare il pronto soccorso e diminuire il numero dei ricoveri impropri. Sempre rimanendo nei limiti del finanziamento sopra indicato sarà prioritario a giudizio del Governo sviluppare l'integrazione socio-sanitaria, a partire dall'assistenza ai non autosufficienti per la quale occorre incentivare l'assistenza domiciliare integrata, che costituisce una forma di servizio più appropriata alle esigenze del cittadino non autosufficiente rispetto all'istituzionalizzazione in strutture residenziali, con l'importante corollario di una spesa per assistito notevolmente inferiore. L'assistenza domiciliare è un settore che ha visto in questi anni emergere e diffondersi esperienze importanti di partenariato pubblico/privato. Esse andranno valorizzate con l'istituzione di un Fondo nazionale per la non autosufficienza in cui far confluire tutte le risorse già oggi impegnate nel settore, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il Fondo procederà al co-finanziamento degli interventi e le risorse a sua disposizione potranno gradualmente incrementarsi via via che le migliori pratiche andranno diffondendosi.

Governi locali e federalismo fiscale

E' ancora nell'ambito delle politiche del risanamento dei conti pubblici che il DPEF affronta le problematiche dei governi locali e del federalismo fiscale³⁷.

Tra il 2000 e il 2005, la spesa corrente primaria delle Amministrazioni locali é aumentata in termini reali a un tasso medio annuo del 3,9 per cento. Per il complesso delle amministrazioni pubbliche tale dato si colloca al 2,1 per cento. Durante tale periodo, il PIL é cresciuto a un tasso medio dello 0,6 per cento. Contribuiscono alla dinamica della spesa corrente locale sia il

³⁶ L. 11 marzo 1988, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988). L'art. 20 ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti

³⁷ DPEF, 132 - 125

trasferimento di funzioni verso gli enti decentrati sia un andamento troppo sostenuto della spesa a parità di funzioni.

I governi locali svolgono compiti essenziali in campo economico e sociale. Il tessuto infrastrutturale di una grande area metropolitana costituisce un luogo di attrazione di flussi importanti di investimenti e servizi. Il 65,4 per cento della spesa in conto capitale è effettuato a livello locale. Il sistema sanitario è gestito a livello regionale. Una quota predominante della spesa ambientale e della spesa sociale non pensionistica (protezione sociale, edilizia sovvenzionata) è erogata a livello locale.

Una forma compiuta di federalismo fiscale è divenuta condizione per il realizzarsi due esigenze di primaria importanza: che i governi locali possano svolgere appieno le loro funzioni; che il sistema dei conti pubblici sia in equilibrio. Per consentire all'insieme delle pubbliche amministrazioni di contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede europea, la legge finanziaria n. 448/1998 istituì il Patto di Stabilità Interno³⁸. Nella sua formulazione originaria, il Patto stabiliva che le regioni e gli enti locali concorressero alla riduzione dell'indebitamento netto della P.A. attraverso un miglioramento dei propri conti pari ad almeno lo 0,1 per cento del PIL. Negli anni successivi il Patto di Stabilità Interno ha subito diverse e continue modifiche, privando gli amministratori locali di un quadro di riferimento stabile e rendendo quanto mai difficile una gestione oculata, anche nel medio periodo, dei bilanci degli enti locali.

Dare una forma compiuta al federalismo fiscale italiano significa definire un nuovo quadro di riferimento con caratteristiche di stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti locali. E' essenziale che la nuova architettura del Patto di Stabilità Interno abbia caratteristiche che rimangono invariate nel tempo, anche se le sue grandezze finanziarie saranno necessariamente soggette a decisioni da prendere in sede di manovra annuale di bilancio.

In tale contesto, appare corretto abbandonare il metodo dei tetti su specifiche categorie di spese e introdurre vincoli per il saldo di bilancio e la dinamica del debito, in un quadro di piena attuazione del binomio autonomia-responsabilità.

La crescita del debito delle Amministrazioni locali dovrà essere ricondotta entro dimensioni compatibili con gli obiettivi nazionali e le regole europee. Nel complesso, l'intensità del processo di rientro verrebbe a dipendere dagli obiettivi di risanamento finanziario a livello nazionale, discussi con il sistema delle Autonomie.

Un ruolo positivo potrà essere assegnato, e adeguatamente riconosciuto, alle operazioni di dismissione.

Andranno poi costruiti percorsi di rientro dal disavanzo praticabili da ciascuna Amministrazione. In una prima ipotesi, gli obiettivi potrebbero essere fissati in termini di saldo di bilancio medio pro-capite modulati per classi di popolazione degli enti locali. Per mitigare gli inconvenienti derivanti dalla volatilità dei dati di cassa si valuterà anche l'ipotesi di far riferimento alla media triennale dei saldi piuttosto che al dato annuale e consentire accordi compensativi fra gruppi di enti, in particolare a salvaguardia delle spese di investimento. A tal fine potrebbero anche

³⁸ Al "Patto" il DPEF dedica uno specifico riquadro illustrativo, di cui si è detto *ante*.

essere previsti specifici meccanismi incentivanti tali per cui il Patto si verrebbe a configurare anche come patto per la crescita. Per le Regioni, le voci relative alla sanità rimarrebbero escluse e trattate con specifici strumenti. Un Patto credibile ed efficace dovrà prevedere un adeguato monitoraggio ed efficaci meccanismi sanzionatori, due funzioni che, senza precludere la partecipazione, a scopo informativo delle autonomie locali, sono tipicamente riservate alla competenza dello Stato.

In sintesi, il nuovo Patto di Stabilità Interno sarà disegnato in modo coerente con il Patto di Stabilità e Crescita dell'Unione europea e conterrà disposizioni cogenti coerenti con l'art 120 della Costituzione³⁹ ("poteri sostitutivi"). Parte essenziale del Patto, e condizione per parteciparvi, sarà l'istituzione di un sistema informativo dei conti pubblici esteso alle amministrazioni locali.

La piena realizzazione di tale sistema può essere conseguita in tempi relativamente brevi estendendo e completando lavori già avviati. Essa aiuterà il controllo della spesa, faciliterà il coordinamento delle politiche di bilancio e permetterà di assicurare la trasparenza dei conti e una migliore informazione del cittadino.

Si tratta di un progetto di primaria importanza, che richiede di armonizzare le regole di contabilità degli enti: solo classificazioni e principi contabili uniformi possono infatti consentire una lettura integrata dei bilanci, il loro consolidamento, il controllo effettivo della dinamica della spesa. La redazione di stati patrimoniali completi secondo standard comuni sarà parte del sistema. Nell'ottica della trasparenza, avranno accesso alla base informativa tutti i soggetti del sistema istituzionale. Il SIOPE⁴⁰ e suoi eventuali ampliamenti saranno il fulcro di tale base

³⁹ L'articolo 120 Cost. recita:

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

⁴⁰ Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002. Partito nel 2003 con riferimento ai pagamenti del Bilancio dello Stato, il SIOPE è stato oggetto di una gestione sperimentale nel 2005 che ha coinvolto 49 enti tra Regioni, Enti locali ed Università.

Secondo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizi-e-/SIOPE/index.asp>, i risultati positivi della sperimentazione hanno consentito l'avvio a regime del SIOPE nel 2006 per le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le Università. Nel 2007 la rilevazione sarà estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni e agli

informativa. Più in generale, va vista con favore l'istituzione di un organismo di coordinamento e monitoraggio delle relazioni finanziarie fra tra livelli di governo, anche in rapporto alla nuova fase di concreta attuazione dei meccanismi di finanziamento previsti dall'art. 119.

A un livello più generale, obiettivo del governo è di completare il federalismo fiscale in un quadro di coerenza tra decentramento delle funzioni e responsabilità finanziarie. A tal fine, occorrerà disegnare un percorso condiviso di definizione delle risorse destinabili alla spesa per le prestazioni di responsabilità di Regioni ed Enti Locali, alla luce del vincolo di bilancio dell'intero settore pubblico. In tal modo, le Autonomie locali avranno, su un orizzonte pluriennale, la garanzia di un quadro stabile, certo e coerente con gli equilibri di finanza pubblica.

Per realizzare tale obiettivo, si richiederà il rafforzamento delle sedi di confronto tra governo centrale e governi locali, in modo che questi ultimi siano inseriti a pieno titolo nel processo di formazione della politica di bilancio.

L'assetto definitivo delle relazioni finanziarie tra livelli di governo dovrà prevedere meccanismi di perequazione tali da consentire il finanziamento integrale delle prestazioni essenziali per tutti i governi locali.

Gli spazi di effettiva autonomia tributaria a livello locale dovranno garantire margini di manovra sufficienti a far fronte ad eventuali eccedenze di spesa per le prestazioni essenziali e a consentire esercitando un congruo sforzo fiscale aggiuntivo, il finanziamento di eventuali prestazioni addizionali.

Spesa per beni e servizi

Nell'ambito delle politiche del risanamento dei conti pubblici che il DPEF tratta anche le questioni relative alla **spesa per beni e servizi**⁴¹. Il rilancio del programma di razionalizzazione lanciato nel 2000 - ma, a dire del Documento, successivamente entrato in crisi - con la centralizzazione degli acquisti, passa necessariamente per la creazione di un "sistema a rete" coordinato fra i diversi livelli di governo

altri enti locali. Gradualmente, il SIOPE sarà esteso a tutte le Amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il patrimonio di informazioni raccolto attraverso il SIOPE sarà disponibile anche per gli enti coinvolti nelle rilevazioni, al fine di agevolare l'impostazione delle politiche di bilancio e il monitoraggio della gestione da parte degli stessi enti. Al riguardo, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 (pubblicati nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2005: Regioni, Enti locali ed Università) dispongono che gli enti coinvolti nella rilevazione SIOPE hanno accesso alle informazioni relative alla propria gestione, nonché a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti. In considerazione del ruolo svolto dal sistema bancario, che gestisce il maggior numero di servizi di tesoreria o di cassa per gli enti pubblici, il compito di sviluppare e gestire il sistema informativo SIOPE è stato affidato alla Banca d'Italia, sulla base di un'apposita convenzione (sottoscritta il 1 marzo 2003).

⁴¹ DPEF, 135.

responsabili della spesa pubblica. Occorrerà identificare con precisione il ruolo della centrale statale e valorizzare, attraverso la creazione di centrali regionali di acquisto, una dimensione, quella regionale appunto, in grado di interpretare al meglio le esigenze delle autonomie locali, governare sul territorio le forniture per beni e servizi specie quelle sanitarie, valorizzare le potenzialità delle imprese, soprattutto piccole e medie e ad elevata capacità innovativa, e valorizzare le esigenze di tutela ambientale anche negli acquisti della Pubblica amministrazione. In tale contesto la missione della Consip⁴² si sviluppa in più direzioni:

- gestore della centrale per le P.A. dello stato con azioni mirate su settori di spesa specifica;
- facilitatore dello sviluppo delle centrali regionali in particolare con il trasferimento di metodologie e know-how ed un osservatorio nazionale che consenta la condivisione di migliori pratiche;
- promotore di tecnologie e procedure innovative di public procurement, responsabile di progetti per la messa a fattor comune delle piattaforme informatiche, specie con riferimento al mercato elettronico.

Politiche per l'equità: la politica sociale

Come già ricordato, il capitolo IV del DEPF illustra la Strategia 2007 - 2001 e la articola in: crescita, risanamento, equità.

In relazione al terzo punto, sulle politiche per l'equità, il Governo - tra le altre linee di intervento - dichiara⁴³ di voler realizzare, nella XV Legislatura un programma nel campo dei diritti di cittadinanza e delle politiche per la famiglia. Il DPEF ritiene opportuno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, avviare azioni di riforma che accrescano l'efficienza e potenzino l'efficacia delle politiche sociali. Tali azioni, di ispirazione universalistica, andranno incardinate sulla Legge quadro di riforma dell'assistenza (legge 328/2000)⁴⁴, agendo anche sui punti critici che la sua applicazione ha evidenziato.

Nel quadro delle responsabilità istituzionali stabilito dal nuovo Titolo V della Costituzione⁴⁵, secondo il Documento, spetta al Governo nazionale:

⁴² Consip è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che opera ad esclusivo interesse dello Stato, nel quadro degli indirizzi strategici e dei compiti ad essa assegnati dal suo azionista unico. Per il quadro normativo di riferimento, *cfr.* <http://www.consip.it/sc/pdf/QuadroNormativo.pdf>

⁴³ DPEF, 142.

⁴⁴ Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

⁴⁵ Con la recente sentenza n. 118/2006 La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della legge finanziaria 2005 che prevedevano l'istituzione di due fondi speciali a destinazione vincolata: il fondo prima casa e il fondo per le politiche giovanili. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale,

- a) definire i livelli essenziali di assistenza;
- b) realizzare un sistema coerente di sostegno dei redditi e delle responsabilità familiari;
- c) predisporre forme di finanziamento che premiano l'iniziativa delle autonomie locali, riorganizzando e potenziando il Fondo nazionale per le politiche sociali e prevedendo un Fondo per le politiche familiari, finalizzati alla promozione di una rete integrata di servizi.

DPEF: CAPITOLO V. SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEL MEZZOGIORNO E POLITICA REGIONALE

Dopo aver tracciato (cap V.1) le tendenze economiche e, quindi, gli obiettivi programmatici, il DPEF passa a delineare (cap. V.2) la **strategia per la competitività e il riequilibrio territoriale**⁴⁶.

A indirizzare la spesa in conto capitale in questa direzione - informa il Governo - sarà il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013⁴⁷ (di seguito: Quadro) che l'Italia definirà entro l'estate 2006 anche per accedere all'uso dei fondi europei.

l'istituzione dei fondi a destinazione vincolata, ad opera delle leggi dello Stato, deve essere valutata in relazione alle specifiche materie sulle quali tali fondi vanno ad incidere (sentenze n. 231/2005, n. 51/2005 e n. 31/2005, n. 423/2004). La Corte ribadisce che allo Stato è preclusa l'istituzione di fondi speciali in materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, o comunque la destinazione, in modo vincolato, di risorse finanziarie, senza lasciare alle Regioni e agli enti locali un qualsiasi spazio di manovra. Le disposizioni impugnate - le quali istituiscono due fondi speciali, volti l'uno ad agevolare l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie, l'altro a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita culturale e sociale attraverso il sostegno delle loro attività progettuali - non trovano la loro fonte legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Pertanto, poiché si verte in materie nelle quali non è individuabile una specifica competenza statale, deve ritenersi sussistente la competenza della Regione. Pertanto, esse sono lesive dell'autonomia finanziaria e amministrativa delle Regioni, alle quali la quota parte del fondo così istituito, a ciascuna spettante, dovrà essere assegnata genericamente per finalità sociali senza il suindicato vincolo di destinazione specifica. Nel caso del secondo fondo l'illegittimità appare vieppiù evidente, considerando che le somme destinate a costituire il nuovo fondo speciale sono tratte dalle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, vale a dire da un fondo nazionale a prevalente destinazione regionale; nè è dato individuare un qualsiasi titolo che giustifichi l'intervento finanziario diretto dello Stato, sia che il fondo speciale per i giovani debba essere ripartito tra le Regioni, sia che lo stesso debba essere erogato dallo Stato direttamente a favore di soggetti privati. La quota parte di tale somma reintegrata nel Fondo predetto potrà essere dalle Regioni medesime utilizzata, nella misura spettante a ciascuna di esse, ivi compresa la ricorrente, per finalità sociali con discrezionale apprezzamento degli scopi da perseguire.

⁴⁶ DPEF, 161

⁴⁷ La proposta di Regolamento generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013 prevede un approccio programmatico strategico e un raccordo organico della politica di coesione con le strategie nazionali degli Stati membri. A tal fine, l'Italia dovrà presentare all'Unione Europea un Quadro Strategico Nazionale con l'obiettivo di indirizzare le risorse che la politica di coesione destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord.

(estratto da <http://www.dps.tesoro.it/qsn/qsn.asp>)

La politica regionale di sviluppo delineata nel Quadro sarà diretta a ridurre la persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno e contribuire alla ripresa della competitività e della produttività dell'intero Paese. Si intende perseguire una "strategia dell'offerta", che attraverso la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali e il miglioramento dei servizi collettivi conferisca redditività agli investimenti privati. Un aumento della convenienza a investire potrà tradursi in un incremento dell'attività imprenditoriale sia endogena sia esterna ai territori meridionali, con effetti positivi sui redditi e sull'occupazione.

Per contrastare il rallentamento della dinamica della produttività nelle regioni del Centro Nord le politiche faranno leva sui punti di forza del sistema produttivo dell'area che, oltre a un settore agroindustriale in rinnovamento, a un settore turistico con rilevanti possibilità di miglioramento, e a produzioni tradizionali con prospettive di crescita dimensionale, comprende medie imprese in grado di affrontare i processi di internazionalizzazione e filiere quali la meccanica, capaci di sviluppare innovazioni sia di processo sia di prodotto e per tale via innescare un processo di modernizzazione utile all'intero Paese.

Sulla base degli impegni europei e dell'Intesa raggiunta da Stato e Regioni nel febbraio 2005⁴⁸, il Quadro conterrà un'indicazione delle priorità, le regole di condizionalità per il trasferimento dei fondi, incluse quelle a tutela del principio di addizionalità dei fondi comunitari, gli impegni finanziari settennali sulle risorse comunitarie e nazionali. Nel prossimo settennio 2007-2013, in base all'accordo sulle Prospettive finanziarie dell'Unione europea raggiunto nello scorso mese di

⁴⁸ Nelle Linee guida (per l'elaborazione del quadro strategico nazionale) approvate dall'intesa del 3 febbraio 2005, Stato, Regioni, Enti locali hanno deciso di cogliere l'occasione del Quadro per consolidare e completare l'unificazione della programmazione delle politiche regionali comunitaria e nazionale e per realizzare un più forte raccordo di queste con le politiche nazionali ordinarie, e hanno definito gli indirizzi per la scrittura del Quadro. Le Linee guida hanno anche stabilito un percorso di scrittura in tre fasi: valutazione dei risultati 2000-2006 e visione strategica delle Regioni e del Centro; confronto strategico tra Centro e Regioni; stesura del Quadro. In tutte le fasi è stato previsto un forte confronto con il partenariato economico-sociale e con le rappresentanze degli Enti locali.

Nella prima fase (che si è conclusa nel 2005), ciascuna Regione e Provincia autonoma e il complesso delle Amministrazioni Centrali hanno predisposto un proprio Documento strategico preliminare (Documento Strategico Preliminare Nazionale e Documenti Strategici Regionali). Nel caso del Mezzogiorno, le Regioni hanno anche realizzato, in modo coordinato e con il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Economia, un documento comune denominato Linee per un nuovo Programma Mezzogiorno (DSM).

Sono stati realizzati anche seminari tematici di riflessione.

La seconda fase è stata dedicata al confronto fra i diversi livelli di governo e le parti economiche e sociali in Tavoli tematici e Gruppi di lavoro, con la produzione di documenti congiunti. Su questa base si è quindi proceduto alla stesura di una bozza tecnico-amministrativa del Quadro, condivisa dalle parti, che potrà costituire la base delle valutazioni anche politiche che dovranno condurre entro la fine di settembre all'invio di una versione definitiva del documento alla Commissione europea.

Il Quadro è accompagnato da altri documenti istruttori predisposti dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e da altre Amministrazioni.

(estratto da <http://www.dps.tesoro.it/qsn/qsn.asp>)

dicembre⁴⁹, le risorse comunitarie da utilizzare con Programmi nazionali, regionali e

⁴⁹ L'8 giugno 2005 il Parlamento europeo, riunito a Strasburgo in seduta plenaria, aveva approvato con 426 voti favorevoli, 140 contrari e 122 astensioni la relazione di Reimer BÖGE (PPE/DE, DE), che definiva gli importi che il Parlamento avrebbe difeso nei negoziati con il Consiglio in merito alle prospettive finanziarie 2007-2013.

Schematicamente, la relazione prevedeva i seguenti importi per i crediti di impegno di ogni singola rubrica e per tutto il periodo di programmazione:

- Crescita sostenibile - coesione, crescita e occupazione: 459 miliardi di euro
- Conservazione e gestione delle risorse naturali: 396,2 miliardi di euro
- Cittadinanza, libertà sicurezza e giustizia: 19,4 miliardi di euro
- L'UE come partner globale: 70,6 miliardi di euro.

Il 20 ottobre 2005, il Presidente della Commissione europea, José BARROSO, aveva proposto un compromesso "onorevole", suggerendo un accordo entro dicembre sulle Prospettive finanziarie 2007-2013, con l'indicazione di 5 punti su cui far convergere il consenso:

1. Almeno 1/3 del bilancio per crescita e occupazione;
2. Ammortizzare gli effetti della globalizzazione;
3. Consolidare la riforma della Pac;
4. Una roadmap per la riforma a lungo termine del bilancio;
5. Più controllo democratico e coerenza nell'azione esterna.

Durante il vertice del Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 15 e 16 dicembre, i 25 capi di Stato e di governo degli Stati membri avevano raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie, che, come aveva ammesso il premier britannico Tony Blair, "non era "ideale", ma necessario per poter guardare al futuro". Le prime reazioni dei deputati europei ai risultati del Consiglio europeo sul quadro finanziario non erano state molto favorevoli: alcuni si dichiaravano sollevati per il compromesso raggiunto, anche se imperfetto; altri si erano divisi, e due gruppi - i Verdi/Alleanza libera europea e la Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica - affermavano che tale compromesso doveva essere respinto. Il presidente della Commissione europea, Barroso, aveva tuttavia messo in evidenza che mancava l'approvazione del Parlamento europeo, con il quale bisogna cominciare a trattare. Durante la sessione plenaria del 16-19 gennaio 2006, il Parlamento europeo, adottando una risoluzione della commissione bilanci (541 voti contro 56 e 76 astensioni), aveva respinto la posizione del Consiglio europeo sulle prospettive finanziarie 2007/2013, e confermato la volontà di negoziare con le altre istituzioni UE per migliorare l'accordo ottenuto difficilmente lo scorso dicembre dai capi di Stato e di governo. Successivamente, nel corso dell'incontro del 21 febbraio 2006 tra le Istituzioni europee, Consiglio e Parlamento avevano illustrato quali miglioramenti intendevano apportare all'accordo raggiunto nel dicembre 2005. In apertura dei lavori del Vertice di Primavera del marzo 2006, il Presidente del Parlamento europeo, Josep BORRELL, aveva esortato i capi di Stato e di governo dell'UE ad approvare le prospettive finanziarie 2007-2013 in quanto non "esistevano divergenze significative" ed aveva ricordato che l'UE non può "proporre costantemente nuovi obiettivi senza dotarsi dei mezzi necessari per raggiungerli". Viene quindi rimandata ad aprile, quando verrà finalizzato un accordo completo, la risoluzione delle divergenze ancora esistenti tra Parlamento e Consiglio in materia di importo globale delle spese per l'Unione europea a 27 paesi e il grado di flessibilità di bilancio. Il 4 aprile 2006, durante la sessione plenaria di Strasburgo, Consiglio, Parlamento e Commissione si sono infine accordati sul pacchetto delle prospettive finanziarie. Il bilancio passerà da 862,4 miliardi di euro a 864,4 miliardi, con un incremento di 2 miliardi. Rispetto all'accordo di dicembre, sono previsti, tra l'altro, 500 milioni in più per le reti transeuropee, trecento milioni supplementari per la ricerca, 800 milioni in più per l'educazione, 400 milioni aggiuntivi per competitività e innovazione, 1 miliardo in più per politica estera, sicurezza e vicinato. Il Presidente del Parlamento europeo, annunciando l'accordo raggiunto tra le tre Istituzioni, ha ricordato come il Parlamento si fosse fissato degli obiettivi quantitativi e qualitativi in materia di prospettive finanziarie e si è rallegrato per le risorse nuovamente destinate ai programmi di formazione e di studio, innovazione e aiuti alle PMI, duramente amputati dal Consiglio europeo del dicembre 2005. Anche il Presidente della Commissione europea, Barroso, si è detto soddisfatto per il risultato ottenuto ed ha dichiarato che ora l'UE ha "un chiaro quadro finanziario per incoraggiare lo sviluppo dei 10 nuovi paesi membri e per i due altri paesi che presto si uniranno all'UE". La commissione bilancio del Parlamento europeo ha adottato, il 26 aprile, il nuovo testo di accordo

interregionali ammontano a circa 29 miliardi di euro. Le risorse nazionali a carico del Bilancio dello Stato richieste per l'accesso ai fondi europei saranno commisurate, secondo una programmazione anch'essa settennale: quanto al cofinanziamento, in base ai tradizionali tassi di cofinanziamento, integrati dalle dovute compensazioni per particolari aree; quanto alle risorse nazionali afferenti al Fondo aree sottoutilizzate, nella misura media dello 0,6 per cento del PIL, in linea con le leggi finanziarie degli ultimi anni.

Verranno inoltre garantite, anche partendo dai limiti dell'esperienza passata, condizioni atte ad assicurare requisiti di aggiuntività finanziaria e strategica delle politiche regionali rispetto a quelle ordinarie. Per quanto riguarda la strategia di assegnazione dei fondi, essa si muoverà sulla base dell'esperienza acquisita con il ciclo 2000-2006 e in linea con quanto prefigurato nella bozza tecnico-amministrativa di Quadro definita dalle Amministrazioni centrali e regionali con il partenariato economico e sociale, che ha identificato dieci priorità.

interistituzionale, durante la mini-sessione di Bruxelles. Il testo accetta l'accordo, ma mette in risalto un certo numero di mancanze, insufficienze, carenze penurie che saranno trattate in futuro, nel corso dell'analisi, riesame, del bilancio dell'Unione europea, che avverrà probabilmente nel 2008/2009. L'Unione europea avrà così otto mesi, prima della scadenza del 1° gennaio 2007, per preparare, presentare e adottare il nuovo quadro finanziario per i programmi comunitari.

(Estratto da http://www.europarl.it/bilancio_UE.asp)